REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Delibera n° 8 del CDI del 29.10.2026

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo

1. Il presente Regolamento definisce le modalità gestionali per quanto concerne lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle varie attività che si svolgono presso i laboratori dell'istituto e negli uffici.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. La procedura descritta nel presente Regolamento viene applicata a tutti i rifiuti che vengono prodotti durante le normali attività che si svolgono nei laboratori e nell'Istituto, nonché ai prodotti per i quali risulti scaduto il periodo previsto per la loro conservazione. La presente procedura non si applica ai rifiuti urbani e assimilabili.

Art. 3 - Riferimenti normativi

- D.lgs. 81/2008, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- D.M. 59/2023, art. 12
- D.lgs. 152/2006, artt. 188-bis e 193
- Decreto direttoriale attuativo n. 143/2023

Art. 4 - Definizioni

1. Rifiuti Urbani: Prodotti negli uffici e nelle aule (carta, plastica, organico), gestiti dal servizio di raccolta comunale, anche con conferimento alle isole ecologiche.
2. Rifiuti Speciali: Prodotti durante le attività didattiche o di manutenzione. Possono essere non pericolosi o pericolosi (in questo caso, contrassegnati da un asterisco nel codice EER).

CAPO II - RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 5 - Responsabilità del personale

1. Il personale responsabile dello stoccaggio, conservazione e trasmissione dei rifiuti pericolosi è l'assistente tecnico del laboratorio di Chimica / Scienze.
2. Il suddetto assistente tecnico dovrà avere la qualifica di preposto ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 19 e seguire i corsi di aggiornamento previsti.

Art. 6 - Caratteristiche dei contenitori dei rifiuti pericolosi

1. I rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti nel laboratorio di Chimica / Scienze vengono raccolti e stoccati

provvisoriamente in modo separato, secondo le diverse tipologie dei rifiuti stessi, in appositi contenitori.

2. I vari contenitori devono avere le seguenti caratteristiche strutturali:
 - essere compatibili con la natura del materiale con cui vengono in contatto;
 - avere una capacità proporzionale alle quantità di rifiuti prodotti;
 - avere chiusure tali da non permettere nessun tipo di perdita;
 - avere una forma tale da rendere agevole la manipolazione.
3. I vari contenitori di raccolta devono:
 - essere etichettati;
 - essere stoccati all'interno di ogni laboratorio in un luogo che ne garantisca la corretta conservazione e in modo da non creare intralcio alle normali attività.

Art. 7 - Stoccaggio e conservazione dei contenitori dei rifiuti pericolosi

1. I contenitori per i rifiuti pericolosi sono materiali di consumo a carico del laboratorio, il loro numero va programmato per anno scolastico e vanno richiesti all'ufficio acquisti.
2. I contenitori devono riportare un'etichetta che deve includere il nome del rifiuto, il codice CER, le classi di pericolo (HP) con i relativi pittogrammi e un simbolo a forma di quadrato giallo con la lettera "R" nera.
3. I contenitori pieni vengono conservati nel laboratorio produttore del rifiuto in area sorvegliata e non accessibile agli studenti; nello specifico in un apposito armadio chiuso, dotato di una vasca di contenimento su cui disporre le taniche.
4. I contenitori di rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici, non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario. il contenitore di plastica deve essere chiuso ermeticamente.
5. Deve essere ridotto al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro portando i rifiuti prodotti in laboratorio nel più breve tempo possibile presso il deposito temporaneo e comunque non superare mai i ¾ della capacità del contenitore.
6. Gli smaltimenti dei rifiuti di norma dovranno essere eseguiti al massimo entro un anno dalla produzione o comunque quando il volume supera i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 mc di pericolosi).

Art. 8 - Trasmissione dei contenitori di rifiuti pericolosi

1. Il trasporto di rifiuti chimici deve essere fatto con precauzione, usando misure di sicurezza.
2. Il trasporto deve essere effettuato solo da personale autorizzato, ovvero l'assistente tecnico di laboratorio.
3. Utilizzare sempre, per ogni manipolazione, misure di protezione individuali.
4. Controllare che i contenitori siano sempre ben chiusi e non siano sporchi.
5. Ogni contenitore utilizzato per il conferimento del rifiuto dovrà essere pesato e il peso va indicato sull'etichetta e nelle schede di ogni contenitore. Tale peso è quello che sarà riportato nei registri di carico e scarico.

Art. 9 - Smaltimento dei rifiuti pericolosi

1. Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate entro un anno da quando i rifiuti sono stati prodotti. È

compito dell'Ufficio Amministrativo avvisare, qualche giorno prima delle suddette date, la ditta autorizzata che procederà alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati.

2. L'Ufficio Amministrativo provvede alla compilazione del XFIR (Formulario per l'Identificazione del Rifiuto) in formato digitale.
3. Nell'eventualità non risultino presenti, al momento delle scadenze, rifiuti stoccati, viene compilato il referente del laboratorio è tenuto a darne comunicazione formale per iscritto al Dirigente Scolastico, attestando l'assenza di produzione di rifiuti pericolosi nell'anno di riferimento e, conseguentemente, il mancato smaltimento.
4. La ditta autorizzata al ritiro è individuata attraverso procedura di affidamento diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 36/2023.

CAPO III - RIFIUTI NON PERICOLOSI

Art. 10 - Stoccaggio e conservazione dei rifiuti non pericolosi

1. I rifiuti non pericolosi, nel caso specifico del nostro Istituto toner e cartucce esauste prodotte, devono essere conservati in un apposito contenitore o nel contenitore originario e stoccati in luogo idoneo, nello specifico nei locali dell'archivio in apposito box dedicato fornito dall'azienda addetta allo smaltimento.

Art. 11 - Smaltimento dei rifiuti non pericolosi

1. Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate ogni volta che il box dedicato, di cui all'art. 9, è pieno. È compito dell'Ufficio Amministrativo avvisare, qualche giorno prima delle suddette date, la ditta autorizzata che procederà alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati.
2. L'Ufficio Amministrativo provvede alla compilazione del XFIR (Formulario per l'Identificazione del Rifiuto) in formato digitale.
3. La ditta autorizzata al ritiro è individuata attraverso procedura di affidamento diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 36/2023.

CAPO IV - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12 - Iscrizione al RENTRI e tenuta del registro

1. Il Liceo, in qualità di produttore di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), opera in piena conformità al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche.
2. Il Liceo è regolarmente iscritto al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per garantire la digitalizzazione e la massima trasparenza dei flussi di smaltimento.
3. Il registro dovrà essere aggiornato entro dieci giorni dalla produzione oppure dallo smaltimento. I dati mensilmente dovranno essere trasmessi al RENTRI.
4. Il file con il registro dovrà essere messo in conservazione digitale certificata e tenuto disponibile per almeno tre anni.
5. Annualmente dovrà essere presentato il MUD alla CCIAA entro il 30 aprile (o altra data indicata dalle norme di riferimento).

Art. 13 - Requisiti delle ditte affidatarie del prelievo, trasporto e smaltimento

1. Le procedure di prelievo, trasporto e recupero o smaltimento finale dei rifiuti sono affidate esclusivamente a una ditta esterna specializzata, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dotata delle necessarie autorizzazioni tecnico-sanitarie.

2. Il rapporto con l'operatore economico è disciplinato da specifico contratto/convenzione che garantisce la competenza professionale nella gestione di sostanze chimiche, reagenti esausti e rifiuti biologici a rischio.

3. Al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità in tempo reale, per ogni singola operazione di smaltimento, il liceo provvede alla generazione e compilazione telematica del modello XFIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale), gestito tramite il portale ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Destinatari e modalità di trasmissione

1. Le procedure indicate agli articoli precedenti sono destinate a tutto il personale scolastico e agli studenti.
2. Per le indicazioni operative, è allegato al presente Regolamento un "Protocollo di sicurezza per l'accesso ai laboratori di Chimica".
3. A seguito di delibera del Consiglio di Istituto, il presente Regolamento con annesso Protocollo è pubblicato sul sito web e allegato al DVR.

Art. 15 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Il Dirigente Scolastico convoca annualmente una riunione di monitoraggio e verifica dell'applicazione del presente Regolamento, della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dello stato delle etichettature e delle schede descrittive dei prodotti.
2. Il presente Regolamento e il Protocollo di sicurezza allegato possono essere aggiornati sulla base di nuove indicazioni normative.